

IL PARLAMENTO NON VIOLI LE NORME DI LEGGE SUL SEGRETO DEL PARTO IN ANONIMATO

In data 28 novembre 2016 l'Associazione promozione sociale ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente e ai Componenti della 2^a Commissione permanente dello stesso Senato, ai Senatori e ai Deputati del Piemonte nonché ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, la seguente Pec (Posta elettronica certificata) avente per oggetto "Norme irragionevoli contenute nei progetti di legge n. 1978 'Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita' e n. 1765 'Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno'"

In merito ai sopra citati progetti di legge, questa Associazione di volontariato che pubblica ininterrottamente dal 1968 la rivista "Prospettive assistenziali" osserva che, per quanto concerne le informazioni relative alle donne che hanno partorito utilizzando le disposizioni di legge sul segreto del parto, il Parlamento:

a) non dovrebbe violare le norme del vigente 2° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 196/2003 che, confermando disposizioni presenti nel nostro ordinamento dall'inizio del secolo scorso, stabilisce che «*il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabili la madre [in realtà la partoriente, n.d.r.] che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.96, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento*», norma che è tuttora valida anche per le donne decedute, anche se ignorata dalla Corte di Cassazione nella pessima sentenza n. 15024/2016;

b) dovrebbe tener conto che le numerose persone che vengono inevitabilmente coinvolte nella procedura prevista dai due disegni di legge in oggetto e gli stessi figli adottivi possono – direttamente o indirettamente – assumere

comportamenti denigratori e ricattatori nei confronti delle donne coinvolte, con nefaste ripercussioni anche nei confronti di loro congiunti, compresi i componenti (marito, figli, altri parenti) degli eventuali nuclei familiari costituiti prima o dopo la nascita dei bambini non riconosciuti. Detti comportamenti possono anche arrivare a mettere in pericolo la vita stessa della donna che, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, non ha riconosciuto il proprio nato;

c) dovrebbe considerare che le donne che non hanno riconosciuto i loro nati possono essere state o essere componenti del Parlamento, del Governo, manager di enti pubblici o privati anche importanti, professoresse anche universitarie, educatrici, membri autorevoli di organizzazioni religiose, ecc.;

d) sarebbe necessario considerare le conseguenze per le donne che, dopo la deprecata approvazione delle due proposte in oggetto, non avendo più la certezza del segreto, opterebbero per altre soluzioni (non solo aborto, ma anche abbandoni che mettono in pericolo la vita dei neonati e, a volte, anche delle stesse donne).

È altresì assai preoccupante che i Componenti del Parlamento e del Governo che hanno presentato i due disegni di legge in oggetto e quelli che hanno approvato il n. 1978 non abbiano ancora capito che, come aveva a suo tempo precisato il compianto Cardinale Carlo Maria Martini, la procreazione non coincide sempre con la maternità e la paternità, che "essere nati da" non significa obbligatoriamente "essere figli di" e che con l'adozione legittimante gli adottati diventano a tutti gli effetti, e non solo per gli aspetti giuridici, come stabilito dalla legge 219/2012, figli dei coniugi che non li hanno partoriti.

Ricordiamo che la maggior parte delle leggi europee sono fondate sull'adozione contrattuale (i bambini sono considerati una proprietà dei genitori al punto che essi, in pieno accordo con la magistratura, ad esempio possono cedere anche uno solo dei loro figli, sottraendolo a fratelli, sorelle, nonni, zii, ecc.), come emerge

dalla deplorable Convenzione europea sull'adozione, giustamente non ratificata dall'Italia: ne consegue che anche le decisioni della Corte europea vanno analizzate con attenzione.

Per quanto concerne una alternativa valida ai due disegni di legge in oggetto, si fa presente che una procedura valida è prevista dalla proposta di legge n. 1989, presentata alla Camera dei Deputati il 23 gennaio 2014 dall'On. Anna Rossomando, fondata sulla volontaria disponibilità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato ad incontrarlo previa autonoma comunicazione scritta della stessa al Garante per la protezione dei dati personali.

Alle S.V. segnalo i seguenti articoli pubblicati su "Prospettive assistenziali", reperibili sul sito www.fondazionepromozionesociale.it (http://www.fondazionepromozionesociale.it/pa_indextematico/pa_1_adozione.htm):

- M.T. Pedrocco Biancardi, "La ricerca delle origini fra illusioni, ossessioni, equivoci: una possibile trappola per i figli adottivi", n. 147, 2004;

- M. Persiani, "Considerazioni riguardanti le proposte di legge sull'accesso all'identità dei genitori biologici da parte degli adottati adulti", n. 171, 2010;

- F. Santanera, "La sconcertante e superficiale sentenza della Corte costituzionale sul presunto diritto del figlio adottivo di conoscere la donna che lo ha partorito", n. 185, 2014;

- M.T. Pedrocco Biancardi, "La ricerca delle

origini dei figli adottati non riconosciuti alla nascita", n. 186, 2014;

- "Chiesto l'intervento del Capo dello Stato per il rispetto delle norme vigenti sul parto in anonimato", n. 189, 2015;

- F. Santanera, "Le vigenti norme sul segreto del parto non devono essere violate dal Parlamento: drammatica testimonianza di una donna che non aveva riconosciuto il bambino", n. 190, 2015;

- "Per rimanere anonime dovranno rivelare chi sono! Assurda e pericolosa proposta di legge sull'accesso all'identità delle donne che hanno scelto di non riconoscere il proprio nato al momento del parto", n. 191, 2015;

- "Il Consiglio regionale del Piemonte approva un ordine del giorno sul parto in anonimato", n. 192, 2015;

- F. Santanera, "Caratteristiche delle due vigenti tipologie dell'adozione di minori e proposte di modifica", n. 194, 2016;

- F. Santanera, "La sentenza n. 15024/2016 della Cassazione viola le norme sul segreto del parto in anonimato e tradisce i principi basilari dell'adozione legittimante", n. 195, 2016.

Inoltre saranno pubblicati sul prossimo numero (196, 2016) di "Prospettive assistenziali" gli articoli: "La Convenzione europea sull'adozione considera i minori una merce di scambio" e "Ancora valide le norme sulla segretezza del parto" di M.T. Pedrocco Biancardi, che Vi verranno inviati su Vostra richiesta.

ABUSI IN AUSTRALIA: OLTRE QUATTROMILA I MINORI VITTIME IN ISTITUZIONI LEGATE ALLA CHIESA CATTOLICA

Dal 2013 la Commissione reale per le risposte delle istituzioni ai casi di abuso sessuale sui bambini ha diffuso una serie di dati impressionanti. Come riferisce "Avvenire" del 7 febbraio 2017 «tra il gennaio 1980 e il febbraio 2015 sarebbero ben 4.444 le persone che hanno denunciato a 93 autorità della Chiesa cattolica australiana (che attualmente conta circa 5,4 milioni di battezzati) di aver subito abusi sessuali nell'ambito di oltre mille istituzioni e realtà differenti».

La Commissione «è riuscita ad identificare 1.880 presunti abusatori, di cui 597 (32%) religiosi non sacerdoti, 572 (30%) sacerdoti, secolari e regolari, 543 (29%) laici e 96 (5%) religiose».

Tenuto conto dei sacerdoti operanti in Australia, la Commissione reale ha desunto che «il 7% di loro, tra diocesani e religiosi, è stato accusato di abusi sessuali».